

Cuneo, 14 marzo 2019 Protocollo n. 18624

# Avviso di indagine di mercato con offerta

Affidamento del servizio di revisore contabile nell'ambito del progetto "Sistema di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) 2018/2020 con capofila il comune di Cuneo (C.I.G. 72890412EB)" — Affidamento diretto [articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice]

L'amministrazione comunale intende affidare in appalto il servizio in oggetto mediante affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera a) — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «*Codice dei contratti pubblici*» [in seguito "Codice"], con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 — comma 4 — del Codice.

La scelta del contraente sarà effettuata mediante indagine di mercato con offerta, a una pluralità di operatori economici iscritti al bando di riferimento attivo¹ sul portale degli acquisti della pubblica amministrazione [www.acquistinrete.it], e successivo ordine diretto, mediante il portale sopra indicato. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo finalizzato a ricevere manifestazioni d'interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori economici.

Il presente avviso, finalizzato a una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di Cuneo, che sarà libero di avviare altre procedure.

L'amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

## Disciplinare di gara

Scheda riepilogativa	
Amministrazione aggiudicatrice	Denominazione ufficiale: Comune di Cuneo
	Indirizzo postale: Via Roma n. 28
	Città: Cuneo
	Codice postale: 12100
	Paese: Italia
	Punti di contatto: Settore Personale, Socio-educativo e

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nome bando: "Servizi" — Categoria: "Servizi Professionali di Revisione Legale".

	Appalti — Servizio socio-educativo
	All'attenzione di: Dott. Biga Ivano Istruttore Direttivo
	Servizio socio educativo
	Telefono: 0171-444461/469
	Fax: 0171-444420
	Posta elettronica: politichesociali@comune.cuneo.it
Oggetto dell'appalto	Oggetto dell'appalto è il servizio di revisore contabile per il progetto "Sistema di accoglienza di beneficiari di progetti per richiedenti asilo e rifugiati (S.P.R.A.R.) con capofila il Comune di Cuneo (C.I.G. 72890412EB)" approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 219 del 19 ottobre 2017 ed aggiudicato con determina dirigenziale del n. 629 del 20 aprile 2018.
Durata del servizio	Il servizio ha la durata necessaria per l'espletamento della rendicontazione delle annualità progettuali 2018 - 2019 – 2020.
Luogo di esecuzione	Il servizio dovrà essere svolto presso gli uffici comunali competenti compatibilmente con le esigenze della prestazione professionale da espletare.
Quantitativo o entità totale	L'importo del servizio è fissato in € 12.295,00
dell'appalto	comprensivo di € 0,00 per oneri connessi alla sicurezza non soggetti a ribasso ai sensi dell'articolo 23 — comma 15 — del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 «Codice dei contratti pubblici», oltre all'Iva nella misura di legge. Il servizio è affidato in un unico lotto², in quanto trattasi di appalto che non può essere suddiviso funzionalmente in ulteriori prestazioni frazionate, non essendo sostenibile da un punto di vista economico-finanziario e tecnico organizzativo. Il costo della manodopera di cui all'articolo 23, comma 16, del Codice è quantificato in € 10.330,00.
Approvazione progetto	Determinazione dirigenziale n. 330 del 12 marzo 2019.
Provvedimento a contrarre	Determinazione dirigenziale n. 330 del 12 marzo 2019.
Codice Identificativo Gara [C.I.G.]	72890412EB

Articolo 1	Normativa di riferimento
------------	--------------------------

La disciplina normativa di riferimento è costituita da:

- decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i. «Codice dei contratti pubblici», in seguito "Codice";
- decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 s.m.i. «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"», in seguito "Regolamento";
- Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i. «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato»;
- «Regolamento per la disciplina dei contratti» del Comune di Cuneo, attualmente in vigore.

2

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Articolo 51 – comma 1, ultimo paragrafo – del Codice.

#### Articolo 2

#### Soggetti ammessi alla gara

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto i soggetti di cui all'articolo 45 del Codice, ovvero i soggetti che intendono riunirsi o consorziarsi ai sensi del successivo articolo 48 e gli operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea come previsto dall'articolo 45, comma, 1 del Codice, per i quali non ricorrano le cause di esclusione indicate all'articolo 80 del Codice.

È fatto divieto ai concorrenti<sup>3</sup> di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'articolo 45 — comma 2, lettere b) e c) — del Codice, sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale<sup>4</sup>.

È consentito, per le ragioni indicate ai commi 17, 18 e 19 dell'articolo 48 del Codice o per fatti o atti sopravvenuti, ai soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, designare ai fini dell'esecuzione dei lavori o dei servizi, un'impresa consorziata diversa da quella indicata in sede di gara, a condizione che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorziata<sup>5</sup>.

È vietata l'associazione in partecipazione sia durante la procedura di gara sia successivamente all'aggiudicazione<sup>6</sup>. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 del medesimo articolo, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

In particolare, gli operatori economici devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Per i singoli professionisti: Revisori Contabili iscritti al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze o Revisori dei conti degli Enti Locali iscritti all'albo tenuto presso il Ministero dell'Interno;
- Per le Società di Servizi o di Revisione Contabile: il soggetto preposto alla firma (persona fisica) sia iscritto al Registro tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e sia munito di formale delega per la sottoscrizione della documentazione in nome e per conto della Società di Servizi o di Revisione.
- iscrizione e abilitazione, al momento della presentazione dell'offerta, dell'operatore economico sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione [M.E.P.A.], gestito dalla Consip S.p.A., nel bando "Servizi", categoria "Servizi Professionali di Revisione Legale";

In caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 48 del Codice, si precisa che:

- a. non è nella fattispecie individuabile una prestazione principale e una prestazione secondaria;
- b. il requisito riferito a «Società di servizi o di revisione contabile» deve essere posseduto dalla persona preposta alla firma;
- c. il requisito relativo alla «Iscrizione al registro tenuto presso il Ministero dell'economia e delle finanze» deve essere posseduto dai revisori contabili;

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Articolo 48, comma 7, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Articolo 48 del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Articolo 48, comma 7-bis, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Articolo 48, comma 9, del Codice.

- d. il requisito «Iscrizione all'albo tenuto presso il Ministero dell'interno» deve essere tenuto dai revisori dei conti degli enti locali;
- e. il requisito «Iscrizione e abilitazione al bando M.E.P.A.» deve essere posseduto da tutti i partecipanti alla procedura in oggetto;
- f. la mandataria dovrà eseguire le prestazioni del contratto in misura maggioritaria<sup>7</sup>.

Al cittadino di altro Stato membro non residente in Italia si applicano le disposizioni di cui agli articoli 49 e 83 del Codice.

### Articolo 3 Requisito di indipendenza

Il soggetto incaricato alla revisione non deve accettare l'incarico di verifica amministrativocontabile del progetto se sono in corso relazioni finanziarie, d'affari, di lavoro o di altro genere, comprese quelle derivanti dalla prestazione all'ente titolare di finanziamento di taluni servizi, diversi dalla revisione, tali che un terzo ragionevole ed informato riterrebbe compromessa l'indipendenza, l'indipendenza, come riportato nel seguente elenco esemplificativo e non esaustivo:

- sia coinvolto nella redazione del bilancio;
- riceva diretto vantaggio qualora le risultanze della verifica risultino positive;
- abbia uno stretto rapporto con persone che occupano posizioni rilevanti all'interno dell'organigramma dell'Ente titolare del finanziamento e/o di uno degli enti gestori;
- abbia rapporti contrattuali di qualsiasi natura con gli eventuali enti attuatori;
- sia un responsabile e/o un partner dell'ente titolare del finanziamento;
- si trovi in una qualsiasi situazione che comprometta la sua imparzialità o abilità di redigere un verbale di verifica in modo obiettivo. Il requisito di indipendenza è essenziale per poter validamente assumere l'incarico di revisore del progetto e deve essere posseduto sin dalla data in cui l'incarico viene affidato e garantito per tutta la durata dello stesso.

## Articolo 4 Criterio di aggiudicazione

Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 36 — comma 2, lettera a) — del Codice, aggiudicando l'appalto con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 95 — comma 4, lettera b) — del Codice, trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e le cui condizioni sono caratterizzate da elevata ripetitività.

L'individuazione della soglia di anomalia delle offerte verrà effettuata, nelle ipotesi e alle condizioni indicate al successivo articolo "Modalità di svolgimento della gara", con il metodo che verrà sorteggiato in sede di gara tra i seguenti sistemi:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del 20 quindici

-

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Articolo 45, comma 5, del Codice.

per cento;

- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla R.U.P., con due testimoni, tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9..

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta, purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.8

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente può presentare una sola offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

Per le offerte anormalmente basse si procederà ai sensi dell'articolo 97 del Codice.

L'impresa che risulterà aggiudicataria sarà tenuta a dimostrare l'idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i., a pena di risoluzione dell'affidamento.

### Articolo 5 Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta

Le imprese interessate possono prendere parte alla gara facendo pervenire al Comune di Cuneo — Ufficio Protocollo — Via Roma n. 28 [Piano Terra] — 12100 Cuneo — a mezzo posta (raccomandata, anche con modalità di consegna mediante autoprestazione<sup>10</sup>, assicurata o posta celere) o corriere privato o mediante consegna a mano, la propria offerta, in plico sigillato, entro il termine perentorio del giorno **29 marzo 2019**, ora italiana **12,00**.

Si precisa che l'ufficio Protocollo del Comune di Cuneo osserva il seguente orario di apertura al pubblico:

Lunedì: 8.30 - 12.30

Martedì: 8.30 – 16.30 orario continuato

Mercoledì: 8.30 – 12.30

Giovedì: 8.30 - 12.30 - 14.30 - 16.30

Venerdì: 8.30 - 12.00

Le offerte che dovessero pervenire oltre il suddetto termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte pervenute in tempo utile, sono considerate irricevibili.

<sup>9</sup> Articolo 32, comma 4, del Codice

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Articolo 95, comma 12, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Articolo 8 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 s.m.i., «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio».

Il recapito del plico rimane a esclusivo rischio del mittente, per cui l'amministrazione aggiudicatrice non assume responsabilità alcuna qualora per qualsiasi motivo il plico medesimo non venga recapitato in tempo utile.

Il plico predetto — contenente la documentazione amministrativa e l'offerta economica — deve essere chiuso, sigillato con ceralacca o timbro, controfirmato sui lembi di chiusura e riportare in modo chiaro e ben leggibile il nominativo del mittente e le seguenti diciture:

- il nominativo dell'operatore economico;
- la dicitura: «Ufficio Appalti Servizio di revisore contabile [C.I.G. 72890412EB] Affidamento diretto [articolo 36 comma 2, lettera a) del Codice]»;
- codice fiscale e partita Iva;
- indirizzo posta elettronica certificata [P.E.C.] dell'operatore economico;

Il suddetto plico deve contenere quanto segue:

### Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa

Nella busta — che deve riportare la dicitura **«Busta n. 1 — Documentazione Amministrativa**» e i dati del mittente — il concorrente deve inserire i seguenti documenti:

- **A. Domanda di ammissione alla gara,** delle imprese o dei professionisti a seconda dell'attività svolta, sulla quale deve essere apposta marca da bollo da € 16,00, secondo il testo predisposto dall'ufficio allegato a questo disciplinare, firmata dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa. La domanda deve essere corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.
- **A. DGUE** [**Documento di Gara Unico Europeo**], di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche allegato al presente disciplinare.

Il concorrente compila il DGUE di cui allo schema allegato al DM del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18 luglio 2016 o successive modifiche, che deve essere prodotto in formato elettronico su supporto informatico (CD o chiavetta USB). Per ottenerlo, l'operatore economico dovrà collegarsi al sito messo a disposizione dalla Commissione Europea per la compilazione de1 **DGUE** elettronico all'indirizzo https://ec.europa.eu/tools/espd/filter?lang=it, caricare (importare) il DGUE in formato elettronico (file XML "espd-request") messo a disposizione dalla stazione appaltante. Il documento DGUE che si genera on line dovrà essere compilato e al termine scaricato sia in formato PDF, sia in formato XML. Il solo formato PDF dovrà essere firmato digitalmente. Entrambi i file (PDF firmato digitalmente e XML non firmato) dovranno essere caricati su supporto informatico (CD o chiavetta USB) e prodotti dall'operatore economico partecipante alla gara all'interno della documentazione amministrativa (Busta A).

Il DGUE deve essere presentato:

- nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre;

In caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d'azienda, le dichiarazioni di cui all'articolo 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all'articolo 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l'azienda nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

### B. Atto d'impegno alla costituzione di raggruppamento temporaneo di operatori economici

Qualora l'offerta sia presentata da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e) del Codice, anche se non ancora costituiti, la stessa deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

### Busta n. 2 — Offerta economica

Il concorrente deve inserire nella busta con la dicitura **«Busta n. 2 — Offerta economica»**, sigillata con ceralacca o timbro e controfirmata sui lembi di chiusura e riportante le indicazioni riguardanti il mittente.

1. **Offerta economica**, redatta in lingua italiana. L'offerta deve essere compilata utilizzando lo schema di «Modulo offerta» predisposto dall'ufficio e allegato alla lettera di invito.

Si precisa che il ribasso percentuale unico offerto è elemento vincolante ai fini del contratto.

Tale ribasso deve essere espresso con un massimo di quattro cifre oltre la virgola; qualora vengano indicate più cifre, non si terrà conto di quelle eccedenti la quarta.

Il ribasso percentuale è indicato in cifre e in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere.

L'offerta non può presentare correzioni se non espressamente confermate e sottoscritte.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

### Articolo 6 Esclusione dalla gara e soccorso istruttorio

La stazione appaltante escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

Si considerano elementi essenziali il contenuto e le modalità di presentazione delle offerte così come indicati nell'articolo "Contenuto, termini e modalità per la presentazione dell'offerta" di questo disciplinare di gara.

Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio<sup>11</sup>.

In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i

-

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Articolo 83, comma 9, del Codice.

soggetti che le devono rendere.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.

Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

### Articolo 7 Modalità di svolgimento della gara

La prima seduta pubblica avrà luogo il giorno 1° aprile 2019, alle ore 14,30 presso la saletta Pre-Consiglio del Comune di Cuneo — Palazzo Municipale — via Roma n. 28 [primo piano] e vi potranno partecipare i legali rappresentanti/procuratori delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega. In assenza di tali titoli, la partecipazione è ammessa come semplice uditore.

Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nel luogo, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo pubblicazione sul sito informatico.

Il R.U.P., con due testimoni, procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare il tempestivo deposito e l'integrità dei plichi inviati dai concorrenti e, una volta aperti, a controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata.

Successivamente il R.U.P., con due testimoni, procederà a:

- a) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- b) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- c) redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- d) adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di cui all'articolo 29, comma 1, del Codice.

La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei plichi: deposito della documentazione nell'armadio chiuso a chiave posto nell'ufficio Appalti, parimenti chiuso a chiave, dove verrà custodito.

Ai sensi dell'articolo 85, comma 5, primo periodo del Codice, la stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

Tale verifica avverrà, ai sensi degli articoli 81 e 216, comma 13, del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall'ANAC, con le modalità di cui alla delibera n. 157/2016.

Il R.U.P., con due testimoni, procederà nel modo seguente:

### Fase 1 — Sorteggio del coefficiente moltiplicatore

Il R.U.P., con due testimoni, sorteggia il coefficiente moltiplicatore tra i valori di cui all'articolo 97 — comma 2, lettera e) — del Codice.

### Fase 2 — Apertura offerta economica

Il R.U.P., con due testimoni, apre quindi le offerte economiche presentate dagli operatori ammessi alla gara.

### Fase 3— Individuazione della soglia di anomalia e delle offerte anomale

Il R.U.P., con due testimoni, procede infine a sorteggiare, tra i seguenti sistemi, il metodo con il quale individuare la soglia di anomalia:

- a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;
- b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del venti per cento rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso arrotondato all'unità superiore, tenuto conto che se la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è pari ovvero uguale a zero la media resta invariata; qualora invece la prima cifra dopo la virgola, della somma dei ribassi offerti dai concorrenti ammessi è dispari, la media viene decrementata percentualmente di un valore pari a tale cifra;
- c) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, incrementata del quindici per cento;
- d) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse incrementata del dieci per cento;
- e) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media, moltiplicato per un coefficiente sorteggiato dalla R.U.P., con due testimoni, tra i seguenti valori: 0,6; 0,7; 0,8; 0,9.

Sono considerate anomale le offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia determinata con il metodo sorteggiato

#### Fase 4 — Esclusione o verifica delle offerte anomale e proposta di aggiudicazione

- 1. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a dieci**, il R.U.P., con due testimoni, procede all'esclusione automatica delle offerte anomale e formula la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore della prima impresa che ha offerto un ribasso inferiore alla soglia di anomalia.
- 2. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **pari o superiore a cinque e inferiore a dieci**, la stazione appaltante procede alla determinazione della soglia di anomalia con le modalità previste dall'articolo 97, comma 2, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta, dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice.
- 3. Qualora il numero delle offerte ammesse sia **inferiore a cinque**, la stazione appaltante procede alla verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta con le modalità di cui all'articolo 97, comma 6, del Codice. Verificandosi tale ipotesi, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta e dà comunicazione al responsabile del procedimento ai fini della verifica della congruità.

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante sottoporre a verifica ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa<sup>12</sup>.

Per i conteggi di cui sopra si terrà conto di quattro cifre oltre la virgola con arrotondamento all'unità inferiore per i numeri da 1 a 4 e all'unità superiore per i numeri da 5 a 9.

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup> Articolo 97 — comma 6, ultimo periodo — del Codice.

Al termine, sarà comunicata unicamente tramite avviso sul sito internet del Comune <a href="www.comune.cuneo.it">www.comune.cuneo.it</a> la data della seduta pubblica nella quale si procederà alla dichiarazione dell'esito della procedura di verifica di congruità delle offerte e all'aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua.

Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta purché ritenuta congrua e conveniente per l'amministrazione. Nel caso di offerte uguali si procederà a norma dell'articolo 77, comma 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 s.m.i.

Questa stazione appaltante non procederà all'aggiudicazione dell'appalto se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. 13

Non sono ammesse offerte parziali, indeterminate, plurime, condizionate e in aumento rispetto all'importo posto a base di gara.

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine<sup>14</sup>.

Il dirigente del settore competente, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma, del Codice, provvede, con proprio provvedimento, all'aggiudicazione definitiva.<sup>15</sup>

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito dall'articolo 32, comma 8, del Codice. 16

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. 17

Chiunque è ammesso ad assistere alle sedute di gara pubbliche in quanto trattasi di svolgimento di attività procedimentale volta all'individuazione di un contraente con il quale addivenire alla stipula del contratto. I rappresentanti delle imprese partecipanti possono altresì, durante lo svolgimento delle operazioni di gara, intervenire facendo apporre le loro eventuali dichiarazioni a verbale. Essi devono comunque chiedere preventivamente la parola al presidente di gara il quale la concederà in modo compatibile con lo svolgimento delle operazioni di gara e quando lo riterrà opportuno.

#### Articolo 8 Consultazione della documentazione e informazione

Le informazioni e gli eventuali chiarimenti sono possibili presso il Comune di Cuneo — Settore Personale, Socio Educativo e Appalti — ufficio Socio Educativo — via Roma n. 2, dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 [Tel: 0171 444461/469 - mail: politichesociali@comune.cuneo.it]

Per informazioni riguardanti la procedura di gara, la documentazione amministrativa da presentare ed eventuali chiarimenti sui modelli a corredo all'offerta, contattare l'ufficio Appalti [Tel.: 0171 444244 - mail: appalti@comune.cuneo.it].

Avvisi, comunicazioni e chiarimenti relativi alla procedura di gara verranno pubblicati sul sito internet del Comune: <a href="www.comune.cuneo.it">www.comune.cuneo.it</a>

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Articolo 95, comma 12, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Articolo 32, comma 4, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Articolo 32, comma 5, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Articolo 32, comma 6, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup> Articolo 32, comma 7, del Codice.

### Articolo 10 | Spese di contratto, di registro e accessorie

Il contratto verrà stipulato mediante apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata [PEC]<sup>18</sup>. Le relative spese sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Il soggetto che sottoscriverà il contratto di appalto dovrà essere munito di firma digitale.

Sono a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'appalto, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità<sup>19</sup>.

### Articolo 12 Tracciabilità dei flussi finanziari e lotta alla delinquenza mafiosa

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. In particolare si impegna a comunicare all'ente, nei termini di legge, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato alla commessa pubblica di cui all'oggetto, da utilizzare per l'effettuazione di tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture connessi all'affidamento in oggetto. A tal fine l'impresa affidataria si obbliga a effettuare i pagamenti esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, salvo le eccezioni previste dallo stesso articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i., purché siano effettuati con strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto.

L'appaltatore s'impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Cuneo della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolva gli obblighi previsti dall'articolo 3 della legge n. 136/2010 s.m.i. per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo articolo 3.

L'amministrazione comunale verifica, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto in oggetto è soggetta alla normativa vigente in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.

#### Articolo 13 Fallimento dell'esecutore o risoluzione del contratto

In caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del Codice ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, questa stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. 20

L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Articolo 32, comma 14, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Articolo 105, comma 1, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Articolo 110, comma 1, del Codice.

in sede in offerta<sup>21</sup>.

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal codice vigente, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la stazione appaltante può recedere dal contratto.<sup>22</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese, salvo quanto previsto dall'articolo 110, comma 5, del Codice, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori o servizi o forniture ancora da eseguire.<sup>23</sup>

Nei raggruppamenti temporanei di imprese è ammesso il recesso di una o più imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati all'appalto ancora da eseguire. In ogni caso la modifica soggettiva di cui sopra non è ammessa se finalizzate ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla gara.<sup>24</sup>

### Articolo 14 Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nei documenti di gara, le parti fanno riferimento alle leggi, ai regolamenti e alle disposizioni ministeriali, emanati o emanandi, nulla escluso o riservato, in materia di appalti di servizi, nonché, per quanto applicabili, alle norme del Codice civile.

### Articolo 15 | Procedure di ricorso

Gli atti definitivi relativi alla procedura di gara sono impugnabili con le modalità e nei termini previsti dall'articolo 120 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 «Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo».

### Articolo 16 Foro competente

Per le controversie riguardanti l'esecuzione del presente contratto è competente l'autorità giudiziaria del luogo ove ha sede il Contraente, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 s.m.i. «Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.»

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Articolo 110, comma 2, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Articolo 48, comma 17, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Articolo 48, comma 18, del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Articolo 48, comma 19, del Codice.

### Articolo 17 Riservatezza dei dati

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito "GDPR 2016/679"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti relativamente al trattamento dei dati personali, si informa che i dati personali forniti saranno trattati nel rispetto della normativa richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Comune di Cuneo. L'informativa specifica inerente il trattamento dei suoi dati riguardo al presente procedimento può essere visonata sul sito internet alla pagina <a href="https://www.comune.cuneo.it/privacy.html">www.comune.cuneo.it/privacy.html</a>, dove sono presenti i link alle varie attività.

### Articolo 18 | Codice di comportamento

L'appaltatore si obbliga a estendere, nei confronti dei propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165» di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62.

Questo contratto è automaticamente risolto in caso di violazione accertata dei predetti obblighi, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del citato codice.

## Articolo 19 Obblighi in tema di "Legge Anticorruzione"

In sede di sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve dichiarare, ai sensi dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 s.m.i. «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Cuneo che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune stesso, nei confronti dell'appaltatore, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego. Si specifica che l'ambito di applicazione della predetta norma ricomprende, oltre che i soggetti di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 e s.m.i. «Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190», anche i soggetti che, pur non esercitando concretamente ed effettivamente poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune, hanno elaborato atti endoprocedimentali obbligatori relativi al provvedimento di aggiudicazione definitiva, così come previsto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione [A.N.A.C.] con Orientamento n. 24 del 21 ottobre 2015.

L'appaltatore dichiarerà di essere a conoscenza che in caso di accertamento della violazione del suddetto obbligo dovrà restituire i compensi eventualmente percepiti e non potrà contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni.

# Articolo 17 Responsabile del procedimento e direttore dell'esecuzione

Il responsabile unico del procedimento [RUP]<sup>25</sup> è il signor Biga Ivano, Istruttore direttivo presso il settore Personale socio educativo e appalti servizio Socio educativo e-mail: <a href="mailto:ivan.biga@comune.cuneo.it">ivan.biga@comune.cuneo.it</a>]. Lo stesso è anche direttore dell'esecuzione<sup>26</sup>.

Il dirigente Rinaldi Giorgio

\_

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Articolo 31 del Codice.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Articolo 101, comma 1, del Codice.

Documento firmato digitalmente